



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 39 DEL 4 MAGGIO 2020

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DI ESERCIZI COMMERCIALI - INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 2 MAGGIO 2020

IL SINDACO

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30.01.2020 dell'organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.01.2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile 2020 recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché ulteriori misure di svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale nel periodo denominato fase 1);

Rilevato che le misure restrittive adottate sul territorio comunale per contenere le forme di contatto interpersonale sono state attuate conformemente alle disposizioni impartite;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'ancora alto tasso dei casi su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare la formazione di assembramenti di persone o più in generale lo spostamento che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in particolare l'art.1, comma 1, a mente del quale:

"... sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";

Considerato che in tale DPCM si disciplina l'avvio della fase di transizione denominata Fase 2;

Tenuto conto che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020 e del 2 maggio 2020, rispettivamente n.Z00037 e n. n.Z00038 recanti *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3 della legge del 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

Ritenuto opportuno alla luce del DPCM 26 aprile 2020 e delle citate Ordinanze Regionali, adottare per tutte le attività commerciali per le quali è consentita la ripresa delle loro attività, i provvedimenti ritenuti necessari a decongestionare l'affluenza nei cosiddetti orari di punta;

Verificato che anche all'art. 1) del D.L. 25.03.2020, n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

Richiamata la propria Ordinanza n° 38 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto: *"Disciplina degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e pubblici esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

Ravveduta la necessità di garantire la salute pubblica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Di integrare la propria Ordinanza n° 38 del 2 maggio 2020 come segue:

A partire dalla data odierna e fino al 17 maggio 2020, in conformità con quanto disposto dal DPCM del 26 aprile e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020 n. Z00037 e del 2 maggio 2020 n. Z00038 che:

- Le attività commerciali di vendita al dettaglio, in particolare edicole, tabaccai, fiorai svolgeranno la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 21:00 - domenica ed i festivi dalle 7:00 alle ore 13:00.

- Gli esercenti l'attività di tolettatura degli animali di compagnia, purchè tale servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra persone, potranno svolgere la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 21:00 - domenica ed i festivi dalle 7:00 alle ore 13:00.
- nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico.

AVVERTE

che le attività lavorative dovranno essere eseguite nel rispetto dei contenuti dei protocolli di competenza richiamati in allegato dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 e da tutte le disposizioni vigenti, volte alla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato o prorogato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale e a tutte le altre forze di Polizia presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza a:

Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti;

la trasmissione alla Prefettura di Latina, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza;

DISPONE

Altresì l'immediata pubblicazione, fino a sua revoca, del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del comune di Formia, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché su ogni portale social oltre che a mezzo comunicato stampa.

Tale provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla residenza municipale, 4 maggio 2020



Il Sindaco

Dott.ssa Paola VILLA